

-
-
-
-
-

ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati.

A partire dall'11 aprile 2007 è competenza del Comune provvedere al rilascio dell'attestazione della regolarità di soggiorno e dell'attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari.

Come ottenere l'attestato di soggiorno permanente

Il cittadino comunitario che desidera richiedere l'attestato di soggiorno permanente si può rivolgere all'Ufficio anagrafe, compilare il modello di domanda e verificare quali documenti sono da presentare.

Per ottenere l'attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino comunitario dimostri di aver soggiornato legalmente e continuativamente in Italia per almeno cinque anni, a condizione che sia in grado di dimostrare che nei 5 anni precedenti sia stato:

- lavoratore subordinato
- lavoratore autonomo
- inattivo, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria.

Oltre al soggiorno ininterrotto per almeno un quinquennio deve, quindi, essere dimostrata la continuità dell'attività lavorativa, ovvero l'autonomia finanziaria e la copertura sanitaria.

Requisiti per richiedere l'attestato di soggiorno permanente

Maturano il diritto di soggiorno permanente il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio.

La legalità del soggiorno è garantita dall'attestato rilasciato dal Comune e dal persistere delle condizioni di cui all'art. 7 n. 1 della direttiva 2004/38/CE.

I requisiti per la regolarità sono sostanzialmente gli stessi previsti per l'attestato di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario, ma si deve dimostrare di averli avuti per 5 anni.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.

Conservazione del diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:

- 1) a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;
- 2) è disoccupato (involontariamente): in questo caso il cittadino UE deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l'impiego o ha dichiarato l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- 3) è disoccupato (involontariamente) a seguito di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato: al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l'impiego o ha dichiarato l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo.
- 4) E' iscritto ad un corso di formazione professionale.

Maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente

In alcune condizioni il cittadino UE o suoi familiari possono maturare il diritto di soggiorno permanente anche anticipatamente, prima dei cinque anni di soggiorno continuativo nel territorio nazionale:

1. Pensionamento per vecchiaia- lavoratore subordinato o autonomo che cessa l'attività per raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, o comunque raggiunga tale età.
2. Pensionamento anticipato: lavoratore subordinato che cessa l'attività per pensionamento anticipato nel caso che abbia soggiornato in Italia per almeno anni consecutivi e vi abbia svolto attività lavorativa per gli ultimi 12 mesi. Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro Stato UE per attività lavorativa, e si prescinde dalla durata del soggiorno e dell'attività lavorativa se il coniuge dell'interessato è cittadino italiano o ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio
3. Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente - lavoratore subordinato o autonomo che cessa l'attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, avendo soggiornato in Italia per almeno 2 anni consecutivi; il requisito del soggiorno si applica se l'incapacità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale dai quali consegua il diritto ad una prestazione a carico, anche parziale, di una istituzione italiana e in questo caso non dipende da quanto tempo il cittadino UE ha soggiornato sul territorio nazionale.
4. Decesso di familiare lavoratore: il familiare di lavoratore deceduto prima del raggiungimento dei requisiti per il soggiorno permanente, nel caso che il lavoratore deceduto abbia soggiornato per due anni consecutivi in Italia prima del decesso, sia deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale oppure, nel caso del coniuge superstite, questi abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio matura anticipatamente il diritto di soggiorno permanente.

Continuità del soggiorno

La continuità di soggiorno non viene interrotta da:

- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

La continuità del soggiorno è interrotta dall'adozione di un provvedimento di allontanamento.

Sono parificati al soggiorno in Italia i periodi trascorsi in altro Stato UE per attività lavorativa e l'esercizio di attività lavorativa in altro Stato UE nel caso in cui un cittadino UE lavoratore subordinato o autonomo lavori in altro Stato membro della UE dopo almeno 3 anni di soggiorno e di attività consecutive in Italia, permanendo, però, la residenza anagrafica in Italia e le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Documentazione necessaria per richiedere l'attestato di soggiorno permanente

- documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità italiana o passaporto)
- documenti che attestino il soggiorno legale e continuativo per cinque anni in Italia
- certificati che possano documentare le condizioni sufficienti per la maturazione anticipata del diritto del soggiorno permanente per se e per i propri familiari (per i casi descritti sopra).

Costo della richiesta e del rilascio

1 marca da bollo da euro 16,00 per presentare la domanda
1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio + €0,52 per diritti di segreteria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Circolare n. 19 del 6.4.2007,

Decreto Legislativo 6.2.2007 n. 30 artt. 14 e 16,
Direttiva 2004/38/CE, DPR 445/2000,